

# GIURISPRUDENZA

DEL CODICE CIVILE

E DELLE ALTRE LEGGI DEI REGII STATI

O S S I A .

## COLLEZIONE METODICA E PROGRESSIVA

DELLE DECISIONI E SENTENZE

Pronunciate dai Supremi Magistrati sì dello Stato che stranieri

*Sui punti più importanti di Dritto Civile, Commerciale,  
di Procedura, Criminale, Amministrativo ecc.*

Compilata

DALL' AVVOCATO CRISTOFORO MANTELLI

E DA ALTRI GIURECONSULTI.

---

VOLUME QUINTO.

---



**ALESSANDRIA**

PRESSO LUIGI GUIDETTI TIPOGRAFO-LIBRAIO.

**1842.**

PATERNITÀ—Figli născituri—Nascita—Figliazione—Prova testimoniale.

*I diritti dei figli nati prima del Codice civile sono regolati dalle leggi anteriori (1)—conseguente ammissione della prova testimoniale per giustificare una figliazione avvenuta prima del Codice civile (2)—capitoli riconosciuti per ciò conclusi—altri non riconosciuti tali per escluderla.*

Il 14 agosto 1819 stipulavasi in . . . un istrumento rogato dal Notajo O. nel quale Pietro Giuseppe P. dichiarava di essere nato da padre incerto nell'anno 1788, che attesi alcuni soccorsi, dalla famiglia C. domiciliata in un cascinale posto sulle fini di . . . , prestati alla di lui madre vedova ed indigente, e non ostante il costume di quella stessa famiglia agiata di soccorrere i poveri di quel luogo gli fosse nato in pensiero di essere figlio naturale del sig. Gio. Battista C. per lo che avesse praticate molte indagini anche giudiziali, ma scorgendo dalle medesime non un indizio, non una congettura ne sorgesse della supposta paternità; fosse già suo intento di desistere da qualsiasi pratica ulteriore, e che intanto aderendo alle richieste di certo Angelo B., che ivi qualificossi amico della famiglia C., ad oggetto di riparare al disdoro che fosse per essere avvenuto alla famiglia

medesima in seguito alle da esso praticate indagini, rinunciava abbondantemente ad ogni diritto o ragione che gli potesse spettare per la detta figliazione naturale.

Il B. in corrispettivo di questa rinuncia sborsava al P. la somma di lire 600, protestando che mentre ciò operava nell'interesse della famiglia C., non solo non avesse avuto alcun mandato dalla medesima, ma anzi fosse quella a qualsiasi atto ripugnante e che egli si fosse a questa convenzione accostato per la stima e riconoscenza che professava verso la famiglia C.

Non ostante tale istrumento, il 28 gennaio del successivo anno, lo stesso P. ebbe ricorso al R. Senato di Piemonte, e ponendo, per costante che molteplici fatti corredati dalla voce pubblica lo accertassero di essere figlio naturale del Giovanni Battista C. disse essere stato circonvvenuto nella stipulazione dell'istrumento sunarrato, presentò la fede propria di battesimo, nella quale abbenchè si leggesse essere egli figlio della vedova Teodolinda P. *et cujus pater ignoratur*, risultasse però che sotto a queste parole ve ne esistevano altre state cancellate, da che egli ne desumeva, che già vi fosse scritto *natus ex Joanne Baptista C.*, ma che questi avesse operato quel cambiamento quando sotto il Governo Italiano fu membro del Consiglio municipale del luogo di . . . .

desima dimostrata, doveva il Giudice rimanerne soddisfatto e non poteva pretendere una prova per scritto (leg. 5 ff. de fide instrum.)—Le leggi Romane furono però più caute nell'ammettere la prova testimoniale nelle questioni di stato; ma lungi che tale prova escludessero in siffatta materia, la medesima espressamente ammettevano, sol che vi fosse stato un qualsiasi principio di prova per iscritto (leg. 2 Cod. de testib.). Smarrito l'atto di nascita, o trovandosi il medesimo mal concepito ed alterato, era in ogni caso ammessa la prova testimoniale per stabilire la figliazione (leg. 8 ff. de statu hominum, leg. 6 Cod. de fide instrum., leg. 15 § 1 Cod. de testib.)—Quanto poi alla giurisprudenza, i nostri decidenti accennano numerose decisioni, dalle quali si ricava che i Sup. Mac. seguendo la dottrina degli interpreti ammisero sempre mai la prova testimoniale nelle questioni di stato;—V. RICHERI Cod. lib. 1. tit. 5 def. 7.

Dedusse in seguito alcuni capitoli diretti a provare—La frequenza della propria madre vedova col sig. Giovanni Battista C. in tempo prossimo alla di lei gravidanza, la quale diceva abitasse allora al suddetto cascinale situato sulle fini di . . . —La cura avuta della di lei gravidanza—I soccorsi alla medesima prestati da esso per più anni—La fama pubblica, il nome con cui veniva chiamato negli anni suoi d'infanzia e mentre abitava a . . . che lo designavano figlio del sig. C.—La consegna fatta del parto all'autorità municipale di quel luogo dalla di lui madre, qual figlio nato per opera dello stesso C.,—e finalmente le pratiche usate da persone ragguardevoli ac ciò il sig. C. provvedesse ad esso P. e la commissione data dallo stesso C. a terze persone per indurlo a desistere da qualsiasi atto giuridico, promettendo di provvedere al di lui interesse:—fossero altrettanti fatti all'appoggio dei quali chiedeva dichiararsi costante della reclamata figliazione.

Il sig. C. rispose che l'istrumento rogato O. non fosse a lui opponibile siccome cosa operata con altri; produsse un certificato del sig. Sacerdote che fu paroco di detto luogo al tempo del governo Italiano dal quale risultava che i libri di battesimo giammai furono tolti dall'archivio parrocchiale, e di avere costantemente e prima e dopo quel governo esistita la cancellatura sovra notata.

Per meglio accertare lo stato delle cose chiedeva si mandasse quella fede collazionare coll'originale; perchè le parole cancellate esprimessero piuttosto *natus ex incertis*, parole queste che lo scrivente accortosi dell'errore dovette necessariamente contraccambiarle colle altre *cujus pater ignoratur*, mentre nota ne era la madre Teodolinda P.—Contestò tutti i fatti dal P. allegati, e contro dedusse che la Teodolinda P. non avesse abitato nel cascinale di lui proprio che molti anni dopo la nascita d'esso attore, e che allora essa avesse una tresca illecita con certo T. e menasse una vita disonestissima.

Questo giudizio rimase in tale stato sospeso dal dì 20 giugno suddetto anno 1820 sino a dì 27 ottobre 1837, quando cioè per la morte avvenuta del Gio. Battista C. il 12 precedente agosto ricorse il P. nuovamente a quel Sup. Mag., e narrò che non altrimenti avesse egli sospeso il corso di quella causa, se non se

ad istanza dell'ora defunto sig. C., il quale ve lo aveva indotto e con soccorsi di tempo in tempo, e colla promessa di formalmente riconoscere il di lui stato e fargli un congruo assegnamento.

Che in fatti il medesimo stese poi di suo pugno e carattere una scrittura privata in data del 19 dicembre 1836, portante ricognizione d'esso P. in suo figlio naturale, con assegnamento a di lui favore della somma di lire 2200. con avere cotale scrittura depositata presso il Notajo O., diffidando esso P. con lettera del dì 16 stesso mese di dicembre. Produsse le stesse carte, e mentre rinnovava la già presa conclusione, chiese dichiararsi eziandio tenuti i figli ed eredi del fu Giovanni Battista C. al pagamento della somma risultante da detta scrittura.

I fratelli C. sulle prime dichiararono di non essere in grado di ammettere nè l'intrinseco, nè l'estrinseco delle carte dal P. prodotte, ma poscia osservarono che gravi sospetti sorgessero eziandio sulla verità di que' scritti, sia perchè il loro genitore non avesse mai avuta alcuna particolare relazione, confidenza od intrinsechezza col Notajo O., sia perchè il loro padre facoltoso avrebbe in ogni evento rimessa subito quella somma di lire 2200. anzichè obbligarsi ratatamente al pagamento della medesima, lo che dedussero a capitolo, sia perchè quella somma superasse la dote che lo stesso loro genitore ebbe a fissare alle proprie figlie come risultasse dai relativi istrumenti dotali, sia perchè da informazioni avute da persona autorevole nella città di Casale sulla moralità di esso P., ne risultassero pessimi riscontri come da lettera che in seguito presentarono, sia finalmente perchè da alcuni esami che in materia oggezionale seguirono (in una causa civile alcuni anni prima vertita nanti il Tribunale di Prefettura di Casale) contro lo stesso attore P. ne risultasse che questi avesse altra volta rimessa al sig. conte N. . . una scrittura d'obbligo siccome scritta e sottoscritta da una terza persona da lui designata, lo che si ebbe in seguito a riconoscere contrario al vero, e che fosse stato costretto lo stesso P. di ciò confessare siccome abbondantemente appariva da quegli esami.

In vista del che e, siccome a dire dello

stesso P. la detta scrittura non sarebbe stata dal loro padre rimessa a di lui mani, lo costituirono in mora a far fede del tempo e modo con cui gli fosse pervenuta.

Contestarono nel resto ogn'altra osservazione del P. perchè da molti certificati che rinvennero a Torino presso il di lui procuratore relativi ed alla vita disonesta della Teodolinda P. ed alla mania da cui fu affetto l'Angelo B. ecc. ecc. che produssero, ne risultasse che il loro genitore anzichè cercasse di far desistere la lite intrapresa nel 1820 si accingesse a sostenerla colla maggiore attività.

Dedusse allora il P. a capitolo « che la scrittura del 19 dicembre 1836 e la relativa lettera 16 stesso mese fossero tutte scritte e sottoscritte dal fu Giovanni Battista C. e che quella scrittura fu rimessa da questo al Notaio O. di C. per essere da lui tenuta in deposito confidenziale come la ritenne, finchè nel giorno successivo al decesso del sig. C. si presentò esso P., sulla di cui richiesta gli venne rimessa contro ricevuta ».

Presentò in seguito alcuni certificati delle autorità municipali, e di polizia di Casale non che gli esami in materia comprobatoria seguiti, e la sentenza nella suddetta causa civile profferitasi dal che tutto disse fossero abbondantemente esclusi i sospetti che i convenuti andavano elevando contro di esso.

Portatasi in seguito questa causa nanti il R. Senato di Casale, e comunicatisi gli atti all'Ufficio Gen., emanarono le seguenti:

#### CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO.

*Importanza delle cause di stato — Carattere della scrittura di che si tratta — Origine delle obbligazioni.*

Già osservava un immortale Magistrato non esservi causa che meriti un più accurato esame, la di cui decisione sia più importante, e più difficile come quella in cui si tratta di accertare lo stato civile di un individuo.

(1) Il disposto degli art. 1222 e 1223 del Codice civile conforme agli art. 1132 del Cod. civ. franc. ha variata in questa parte l'antieriore giurisprudenza, di cui nella legge 23 §

In tali cose la natura si nasconde sotto tanti veli, la verità vi è da tante nubi ottebrata, che nemmeno le parti stesse talvolta sanno qual via tenere per giungervi; incerte; esitanti, esse vengono a rimettersi agli oracoli della giustizia; ed a ricevere, per così dire, dalle mani di questa un nuovo essere, una seconda nascita (D'AGUESSEAU 2.<sup>me</sup> Plaidoyer 1761, tom. 2, pag. 30).

Nè la causa risultante dall'odierna fattispecie potrebbe per avventura ridursi a quella di una semplice ricognizione della scrittura d'obbligo passata da colui di cui sono eredi li convenuti.

Si sa, ed è cosa manifesta che sarebbe superflua ogni dimostrazione, non bastare per la validità di un' obbligazione che ve n' esista una causa non moralmente infetta, ma esser pur indispensabile, che si l'una, che l'altra, cioè si la causa (1) che l'obbligazione risultino da un atto legittimo.

Ciò posto l'Ufficio farà a se stesso questa interrogazione; la scrittura 19 dicembre 1836 contien ella un contratto?

Qualunque risposta trae seco l'una delle due alternative.

Se quella scrittura non contiene, o non prova un contratto, ella è un patto nudo, e non ha efficacia secondo la comune giurisprudenza.

Se lo contiene ella è egualmente nulla —

1. Perchè tale contratto non si trova compreso nel novero di quelli salyati dall'obbligo generale dell'instrumentazione;

2. Perchè essendo viva la lite senatoria sullo stato civile del P., non poteva veruna delle parti per semplice privata scrittura definire le proprie giudiciali contestazioni, ed a queste rinunciare.

Non havvi obbligazione che non nasca da un contratto, o quasi contratto, da un delitto, o quasi delitto (2).

Se il P. invoca un'azione in virtù della scrittura 19 dicembre 1836, riconosce di necessità nella medesima un contratto, e

ult. ff de probat. v. TOULLIER tom. 10, n. 304.

(2) Sebbene l'obbligazione possa in certi casi anche essere prodotta dalla legge — v. la nota seguente a pag. 177.

meglio deduce da essa la prova di una convenzione intervenuta tra lui, ed il Giovanni Battista C. colla quale questi riconoscevasi padre del P., e gli assegnava una somma a titolo di alimenti, ed esso P. dal suo canto accettava tale dichiarazione, ed assegno, e rinunciava ciò mediante ad ogni maggiore pretesa per siffatto titolo (1).

*Contratti unilaterali che non producono che una sola azione — A che serve la scrittura in simili contratti — Delle semplici promesse — effetti ed obbligazioni ch'esse producono.*

Per l'essenza di contratti sebbene essi siano sempre definiti — *duorum vel plurium in idem placitum consensus* — non è però necessario che se ne possa dedurre una semplice, una reciproca azione; vi sono pure de' contratti unilaterali, donde surge una sola azione non già perchè in origine abbia loro dato luogo l'obbligazione di un solo, ma perchè quella dell'altra parte fu già eseguita ed adempiuta.

A cagion d'esempio nel contratto di prestito una sola è l'azione, non perchè vi sia intervenuta l'obbligazione d'un solo, ma perchè quella del creditore fu già adempiuta coll'effettiva numerazione del denaro, o consegna della cosa; e colla concessione della chiesta mora, e non rimane più ad adempersi se non se quella del debitore. Quindi la scrittura d'obbligo che questi spedisce non è per se il contratto stesso, ossia la di lui essenza e sostanza, ma è una semplice fede, una semplice prova di una precedente

convenzione, e dell'adempimento già dato dal canto del creditore alla propria obbligazione (2) di prestar con mora.

Tant'è che sia la Romana giurisprudenza, sia le Regie Costituzioni, sia il Codice attuale qualificano egualmente contratto il mutuo, e qualunque altro atto donde proceda una sola obbligazione, o meglio una sola azione.

Per dire che la scrittura 19 dicembre 1836 non contenga, ossia non attesti un contratto, una convenzione, bisognerebbe supporre che il P. non vi abbia acconsentito, non l'abbia accettata, nè abbia dal suo canto volutosi obbligare a star nei limiti della stessa scrittura. Allora il detto scritto non ha più il valore di un contratto, egli rientra nella classe dei patti nudi, e delle semplici pollicitazioni. Ma il P. non fa migliore la propria condizione, perchè queste pollicitazioni secondo il comune diritto non hanno effetto di sorta, salvo sieno state fatte a favore della dote, o di altro pubblico interesse (*Pollicitatio est solius offerentis promissum nulla stipulatione seti conventionem firmatum*) Leg. 3 dig. de pollicitationibus (3).

E non è punto tal massima una mera sottigliezza, ma è conforme alla retta ragione, ed alla comune epicheja. Ed infatti ella è cosa naturalissima ed evidente che nessuno può trasferire in altri un diritto, se la volontà di questi non concorre in accettarlo. Quindi la promessa, ossia l'esibizione è sempre revocabile, finchè tale volontà di accettare non si è dall'altro canto dimostrata.

mento (Novell. 89, cap. 12, § 2 ed ult.) »

(2) V. questo volume pag. 93, 94 sopra nella prima parte.

(3) « Dans le droit Romain (scriveva un Magistrato francese) le simple pacte ne produisait pas d'action en justice, il n'en pouvait naître que des conventions faites en forme de stipulation. Le droit Romain avait donc fait pour les simples pactes ce que les Constitutions Piemontaises ont fait pour les contrats sous seing privé reçus par notaires. Les contrats sont donc en Piemont aux contrats reçus par des officiers publics ce qui étaient dans le droit Romain les simples pactes ou stipulations: MERLIN. Repertoire acte sous seing privé § 2. »

(Grot. de jure belli, et pacis, lib. 2, cap. 11, § 3).

*Continuazione dello stesso argomento, e della tacita accettazione od adesione ad una promessa, scritto od atto seguito nell'interesse di chi vi aderisce.*

Ciò in cui l'invalsa giurisprudenza declina dal rigore delle leggi Romane, egli è unicamente il modo di questa stipulazione, in quantochè esigevano desse che l'accettazione fosse contemporanea alla sponzione, ossia che vi fossero tante stipulazioni, quante erano le obbligazioni; e tutte inserite nello stesso atto, laddove secondo il novissimo diritto, e l'uso del Foro basta una sola accettazione, e questa può esser tacita e posteriore all'altrui sponzione.

Egli è in questo senso che ognuno può obbligarsi in assenza dell'altra parte per lettera, o per altra scrittura qualunque, cioè non che egli rimanga incontanti vincolato

(1) « Leg. 2, Dig. de pactis, Leg. 2, § 3, Leg. 24 et 26 de pecunia const. Leg. ult., § 1 de oblig., Leg. 5 de praescript. verbis. Leg. 13, 20 Cod. de pactis. Leg. 1, 5 et 14 de contrah. et committ. stipul. »

I principii qui accennati dal Puv. Mix. trovano poi anche, in via di analogia, il loro appoggio nella massima contenuta nella legge 60, de regulis juris, cioè che *semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur* — « Cette règle (dice a proposito di questa legge un antico interprete francese,) doit s'étendre à toutes les affaires que l'on peut entreprendre au nom d'autrui sans procuration; car le mot *intervenire* a plusieurs sens, et ne signifie pas seulement s'obliger et répondre pour autrui . . . d'ou il faut conclure que, de quelque nature que soit l'affaire, elle produit une obligation contre celui, au nom duquel a été faite, pourvu que ce ne soit pas à son insu, et qu'il en tire quelque avantage. Si passus sim, aliam quem pro me fidejuberem (dit la loi 6, § 2, mandati) vel alias intervenire mandati tenent; parce que l'on est présumé consentir à la chose que l'on voit faire à son avantage, lorsque l'on ne s'y oppose pas: ainsi celui qui sait, que son ami a donné commission à des agens de chercher de l'argent pour lui faire prêter, n'est pas moins engagé que

dal solo fatto della propria dichiarazione, ma perchè concorrendo dappoi l'accettazione dell'altra parte, e l'eseguimento dal canto di questa, di ciò che conferma il corrispettivo di quella dichiarazione, l'una cosa toll'altra costituisce un vero contratto (1).

Se adunque il P. invoca l'effetto della scrittura 19 dicembre 1836 egli è perchè dal suo canto vi accomodò il proprio consenso, ed infatti nel chiederne l'eseguimento egli protestò di non voler pretendere altro che le proprie ragioni di filiazione.

Se l'intenzione dell'attore, e se la sua protesta fosse quella di voler obbligato il C., senza obbligare lo stesso a stare, entro i limiti della scrittura medesima, questa si ridurrebbe ad un nudo patto, ad una nuda pollicitazione priva come si disse di ogni efficacia.

Egli è pertanto un vero contratto quel fatto, cui si appoggia il P. per chiedere la condanna degli eredi del C. al pagamento delle promesse lire 227m.

» s'il avait donné la commission lui même: » qui patitur ab alio mandari ut sibi credatur, » mandare intelligitur (leg. 18, mandati) » D'ANTOINE comment pag. 186 ».

Così ancora insegna РОТНИК: che « toutes les fois que je fais au vu et su de quelqu'un quelque une de ses affaires, il est censé, » par cela seul, intervenir entre nous un » contrat de mandat, par le quel il me charge » de cette affaire; cela est conforme à la règle » de droit écrite dans la loi 60 de reg. Jur. » — *Traité du contrat de mandat. n. 29.*

Si fa anche questione se colui che ritira una lettera, e non vi risponde s'intenda approvarne il contenuto, e possa riconoscersi quindi sottoposto alle obbligazioni che nella lettera si pongono a di lui carico, e viceversa ad accettare le agnizioni e le obbligazioni che nella lettera si facciano o si contraggano a suo favore, per modo che non sia più libero a quegli, che fece le agnizioni, e contrasse le obbligazioni contenute nella lettera, di ritirare la sua parola — *Menocchio* dopo aver proposto la questione, *an literas recipiens praesumatur fateri, et approbare contractum, obligationem et debitum in eis scriptum:* soggiunge adducendo una lunga schiera d'interpreti: *et sane constituenda haec juris sententia, recipientem literas praesumi illa approbare; et fateri vera esse quae in eis sunt scripta.* lib. 3, cap. 65.

*La ricognizione di un figlio naturale poteva forse aver luogo con effetto per semplice scrittura privata sotto il regime delle RR. CC.?*

Ma questo contratto doveva di necessità per proprio valore essere stipulato, per pubblico strumento, perchè non essendo nè un prestito, nè una società, nè un atto della natura di quelli eccettuati colli §§ 8 e 9, cap. 4, tit. 22, lib. 5 delle Regie Costituzioni, cadeva necessariamente nell'obbligo generale prestabilito dal § 1 dello stesso capo.

La causa dell'obbligo è quella che assieme al reciproco consenso costituisce l'essenza del contratto, e che decide se questo possa dirsi compreso fra quelli come sovra eccettuati dall'obbligo generale d'istromentazione.

Nella fattispecie la causa dell'obbligazione era il riconoscimento del P. in figlio naturale, ed il conseguente debito di alimenti che incumbeva al padre C., ma questo riconoscimento, e la liquidazione del conseguente debito in una certa somma non poteano essere l'oggetto di una privata scrittura a tanto non prestandosi le eccezioni dalla R. legge contemplate.

Si dirà per avventura che la R. legge esime dalla formalità dell'istrumento le liberazioni dalle obbligazioni non risultanti da pubblico atto, e che per conseguenza l'obbligazione di alimentare un figlio naturale non dimanando da una pubblica convenzione, ma sibbene dalla legge stessa poteva essere sciolta, mediante la promessa di una certa somma per privata scrittura.

Ma questa intelligenza, codesto raziocinio allora solo sarebbe applicabile quando la ricognizione della paternità non essendo soggetta a dubbi, e risultando altronde, che dal solo contesto della stessa privata scrittura, in questa si contenesse una semplice quietanza del figlio al padre per gli alimenti nel passato dovuti, ma non mai quando la ricognizione suddetta si misura dalla scrittura stessa, e tanto meno quando in questa scrittura invece di una liberazione, si vede stipulato un obbligo per l'avvenire.

L'estendere tale esecuzione a questo caso sarebbe evidentemente un far forza e frode alla legge, che in modo indistinto ed

assoluto vuole che si facciano per istrumento tutti i contratti da lei non specialmente dispensati; non potendosi, e non dovendosi giammai dare ad una eccezione quella latitudine che è tutta propria della regola generale.

Altronde egli è affatto nuovo che una carta di liberazione parta dalle mani dello stesso debitore, e non si saprebbe il modo di poter dire che il C. sia stato a se stesso, e con un proprio scritto autore della quietanza del P.

*E' egli lecito di stipulare una transazione su lite vertente per semplice scrittura privata?*

Ma havvi ancora nella fattispecie una maggiore considerazione, una più forte difficoltà, ed è quella che nel 1836 epoca della scrittura era tuttora aperta nanti questo Supremo Magistrato una lite tra il P. ed il C., nella quale mentre il primo chiedeva la propria ricognizione in figlio naturale del secondo, questi acutamente vi contraddiceva con produzioni e deduzioni, e concludeva per la propria assolutoria.

Poteasi con un privato scritto rinunciare a queste giudiziali contestazioni, e definire la lite?

A questo punto non solo si affaccia il § 1, cap. 5, tit. 22, lib. 5, ma ben anche il § 5, tit. 8, lib. 3 delle Regie Costituzioni disponente che i trattati di accordo mai sospenderanno il corso, nè la decisione della causa, se non sono stati prima registrati al banco dell'attuario.

Onde non potrebbe questo Supremo Magistrato considerare come una transazione nella causa istituitasi nel 1820, il risultato della scrittura 19 dicembre 1836, questa, come trattato d'accordo privatamente fatto pendente il giudizio, non può impedire la cognizione del merito della causa stessa.

*Una scrittura inefficace in faccia alla legge, come obbligazione, può ella valere come prova dei fatti in essa enunciati?* (1)

Ma se la ripetuta scrittura non vale come

(1) Veggansi a questo riguardo gli art. 1415 e 1417 del Codice civile.

obbligazione per la ivi contenuta somma, se essa non vale come transazione innovativa della posizione dei litiganti, varrà ella forse quale confessione stragiudiciale, del padre a favore del figlio?

Veramente agl'occhi della legge ciò che è nullo non può aversi per fatto, *quod nullum est potius infectum quam factum haberi debet*. Ma ciò deve sempre intendersi nel caso che il fatto sia intrinsecamente, ed assolutamente proscritto dalla legge non mai quando egli è solo annullato *quanto al modo* ( Decis. 30 maggio 1665 ref. MAZZETTI, causa Palestri c. Doria n. 10, leg. 5, Cod. de legibus, Fab. Cod. def. 70, n. 8 e 9., def. 71, n. 3, tit. 2, lib. 1, def. 8, n. 3, tit. 1, lib. 3, def. 22, n. 5, tit. 20, lib. 7 ).

Le citate disposizioni della Regia legge non annullano punto in generale le scritture private, ma bensì i contratti, ed i contratti risultanti da semplici private scritture.

Non è adunque conforme nè alla lettera, nè allo spirito della Regia legge il dire che abbia ella voluto distruggere assolutamente ogni effetto delle scritture, onde non si potesse ammettere la giustificazione della loro verità nemmeno per prova di una materiale dichiarazione, per prova di un fatto personale a chi le spedi.

La scrittura 19 dicembre 1836, secondo i ragionamenti sovra fatti, non vale al certo come una obbligazione; come un contratto, nè può fornire al P. la menoma azione per ottenerne l'eseguimento; non ne segue però che non vaglia come una dichiarazione, come un'admissione stragiudiciale del fatto della filiazione in contesa, e che il P. non se ne possa servire in questo punto subordinato di controversia.

Imperocchè *quando una legge porta una proibizione esorbitante dal comune diritto,*

(1) Il Senato di Torino in sentenza 31 agosto 1839 ref. CRAVOSIO nella causa Allisio c. Falcone stabiliva che la *confessione fatta in un pubblico instrumento, quantunque invalido, sussiste tuttavia, e spieghi tutta la sua forza* — si legge infatti nei motivi della stessa decisione « che non giova a torre la forza della confessione ( di che si trattava ) il vizio *intrinsicum* dell'instrumento, poichè fosse massima ognora riconosciuta; sus-

*dalla comune libertà, non si può estendere dall'uno all'altro caso, e non se ne può ampliare l'effetto.* Quel prescritto adunque che annulla i contratti, ossia le obbligazioni risultanti da titoli non instrumentarii, non si può spingere al segno che per esso rimanga pure annullato il fatto stesso della esistenza di tali titoli, quali dichiarazioni personali a colui, contro cui sono invocati. Egli non vestono più il carattere di obbligazioni di contratti, ma unicamente compajono qual prova di un fatto che può dar luogo a conseguenze ben affatto diverse ed indipendenti da quelle che sono state in esse titoli riconosciute e convenute.

Così a ragion di esempio comunque una vendita di stabili per scrittura privata sia assolutamente nulla, e di niun effetto, la scrittura stessa però non cessa dall'aver effetto come dichiarazione di un fatto, non già pel fine che il venditore possa quindi trarne azione al conseguimento del prezzo, o possa agire il compratore pel possedimento del fondo, ma bensì perchè possa o l'uno o l'altro valersene qual confessione, qual prova per ricupero o del denaro che da essa appaja sborsato al venditore, o delle scorte ed oggetti che l'acquirente dichiarò di avere ricevuti.

Del pari un figlio naturale, che per tale sia riconosciuto anche con una liberalità, in un testamento nullo, perchè non instrumentario, non potrà certamente agire pel conseguimento del legato, essendo affatto inefficace codesta ultima volontà, ma non gli sarà impedito di appoggiarsi alla *confessione* del padre, onde provarne col concorso di altri amminicoli la verità estrinseca, conseguire quanto assegna la legge alla prole che non sia frutto di una condannata congiunzione (1).

Nè osta maggiormente nella fattispecie al-

sistere la confessione fatta in un pubblico instrumento, checchè ref. questo invalido sia. ( Decis. Senat. 1 aprile 1680 ref. RASINO in causa Boscchi c. Bimetta » infra citata pag. 188 nella nota ) — Diario forense tom. 34 pag. 358.

Crediamo però qui opportuno di notare altro essere il caso che un instrumento sia invalido nel suo *intrinsicum*, come nella specie delle decisioni testè accennate, altro che la sua ineffi-

l'attendibilità della confessione consegnata nella scrittura 19 dicembre 1836, che appunto sulla ricognizione del P. in figlio naturale del C. fosse vertente una lite, accremento da quest'ultimo contestata. Imperocchè non è nuovo in giurisprudenza, che *anche contro una giudiciale negativa si possa invocare una confessione stragiudiciale massime scritta* (1), *abbia questa avuto luogo prima, o pendente lo stesso giudizio, salva bensì al negante la facoltà di dimostrare l'errore di fatto che motivò la propria confessione.*

Non è men vero però che l'esistenza della detta giudiciale contestazione in cui fu ultimo a parlare il C., diminuisce in certo qual modo la presunzione che a proprio favore potesse avere la posteriore scrittura, o per lo meno dee rendere il Magistrato più rigoroso nelle prove della di lei verità, e più facile nell'ammettere quelle che ne confutano l'intrinsicum, e l'estrinsecum.

Ma giustificata pel P. conchiudentemente la verità della scrittura suddetta, ne verrà una confessione dell'autore de' convenuti, la quale gioverà con altri amminicoli ad esso P. per chiedere gli alimenti che la legge aggiudica ai figli naturali, anche in concorso de' legittimi, salva a questi ultimi la facoltà di dimostrare l'erroneità della causa della stessa confessione. Imperocchè *quantunque grande praejudicium pro filio adferat confessio patris* (2), non dà però ella ( massime a danno de' figli legittimi e nella surriferita circostanza ) una tale presunzione *juris, et de jure* che escluda ogni contraria prova.

Gli eredi C. allegarono non potersi meritare riguardo la ripetuta scrittura, perchè pervenuta in mani del P. per via mediata, e dopo la morte del dichiarante loro padre, volendo essi forse con ciò insinuare, che codesto documento fosse passato al P. contro la volontà del defunto suddetto, e gli si dovesse perciò applicare l'ambigua regola

che *actus agentium non operatur ultra eorumdem intentionem* ABREU. part. prima obs. 90 n. 9, e 10.

Ma l'Ufficio non sa concepire la forza dell'argomento che sia per trarsi da siffatto tardivo ed indiretto ricapito, codesto fatto resta spiegato dalla lettera alla detta scrittura unita, e della cui sincerità esibì pure il P. di dar prova.

Ivi il C. scriveva al P. che gli sarebbe stata rimessa l'intesa scrittura non dal Pedone com'esso C. aveva promesso, ma dall'amico O., e ciò, tanto per evitare il pericolo di uno smarrimento della carta, quanto perchè la cosa rimanesse segreta.

Quest'ultimo scopo pare sia veramente quello che abbia determinato il C. a consegnare la scrittura al Notajo O., ed a limitarsi a darne avviso al P., onde quest'ultimo non se ne valesse, e non ne facesse chiasso prima della scadenza della mora riservatasi dal dichiarante medesimo.

Ed anzi pare all'Ufficio potersi arguire dalla stessa lettera che dove il C. fosse ancor sopravvissuto parecchi anni, avrebbe egli soddisfatto al contenuto nella scrittura depositata a terze mani, senza lasciare ch'ella passasse od a mani del P., od a cognizione dei figli legittimi.

Chechè però ne sia, non si vede come possa influire sul merito del ripetuto documento, considerato almeno come semplice ricognizione, l'esser capitata all'attore per via mediata ed indiretta, e dopo la morte del promissore.

*Sulla conchiudenza dei capitoli dedotti per provare la filiazione.*

Li ragionamenti sovra fatti conducono l'Ufficio alla discussione della subalterna domanda dell'attore, perchè, previa l'ammissione dei dedotti capitoli, si pronuci constare della di lui filiazione naturale del Gio. Battista C.

— Nella decisione 12 maggio 1769 nella causa delle sorelle Galardi c. Guazzone e Barberis ref. PAOLETTI si legge — « verum et si aliquam dubitationem mox allata argumenta inducere potuissent, omnem sane tollebat paternum judicium, cujus in hujusce generis judicis » maxima vis est et auctoritas ».

(1) V. infra la nota 2 a pag. 187.

(2) Leg. 1, § 12, Dig. de agnoscendis liberis.

Li quattordici capitoli dedotti dal P. nelle comparse 25 aprile 1820, e 5 maggio 1838, fanno egliino fondata la di lui intenzione a tal riguardo?

Non vi ha dubbio dapprima che la giurisprudenza unica applicabile nella fattispecie, ella è quella sotto i cui auspicii nacque l'attore (1), che si è quella medesima sotto cui cessò di viverè il padre, e s'intavolò l'odierna vertenza.

Come sovra si osservò, la dichiarazione di cui nella scrittura 19 dicembre 1836, quand'anche fosse per essere giudicialmente verificata, non forma per se sola che un principio di prova per iscritto; non mai però una piena e legal prova;

(1) V. su questo punto la presente Collezione tom. 3, pag. 86. e seg.

(2) Fra le discussioni che ebbero luogo in questa causa vi era quella se la scrittura di che trattavasi colla quale il C. aveva riconosciuto il P. come di lui figlio naturale potesse far piena prova anche considerata come confessione stragiudiciale, in vista che fosse seguita senza l'intervento e l'accettazione dello stesso P., e così *absente parte* nel qual caso *confessio partis absente parte, et extra iudicium facta probat semiplene etiam ad obligandum* (Fab. def. 25, lib. 4, tit. 14).

Dicevasi che la distinzione tra la confessione fatta alla presenza di chi ha interesse di prevalersene, e quella emessa *absente parte*, riconoscesse per autore DEMOULIN (tuttochè riprodotta da TOULLIER tom. 10 n. 303) il cui principale fondamento fosse la regola del Romano diritto in dipendenza della quale nessuno può stipulare a profitto d'altri — distinzione criticata da DURANTON (n. 540 tom. 7): che sostiene non essere la medesima ammissibile sotto l'impero del Codice civile.

Intanto comunque, secondo la dottrina comunemente insegnata dagli interpreti, fosse ricevuto che la confessione di un debito non può invocarsi come un titolo, da cui venga esso stabilito, se chi la invoca, non si trovò presente alla confessione stessa, e se la medesima non sia stata da lui accettata, — tuttavia fosse massima riconosciuta dagli stessi interpreti, che allorchando trattasi di confessione fatta per *isgravo della coscienza*, fa la medesima piena prova del contenuto in essa, benchè sia emanata *absente parte*.

1. Perchè tale non è il valore di una confessione veramente stragiudiciale, e non risultante da atto pubblico (2).

2. Perchè ella si trova preceduta da una giudiciale contestazione di colui stesso che la passò, e combattuta così tanto dalla naturale presunzione che niuno sia a se stesso contraddittore, e quindi dal dubbio che tale riconoscimento sia il mero frutto di un timore di maggiori molestie.

Non si vuol dire con questo che sia applicabile alla fattispecie il disposto delle leggi Francesi le quali non mediavano buona la ricognizione di figli naturali, quand'anche fatta per atto autentico, e solenne, se dessa era stata precorsa da una citazione giudi-

La cosa fosse confermata da POTHIER (*Traité des obligations* Q. 4 ch. 3, sect. 1, § 2) e dal DELUCA il quale insegna, che la confessione di un debito contenuta in un testamento, la quale ordinariamente altra efficacia non ha che quella di un semplice legato; ed ha perciò il testatore la facoltà di rinvocare a suo beneplacito, ha tutta la forza di una pienissima ed irrevocabile prova del debito allora che è fatta pro exoneratione conscientiae (de testamen. disc. 70 n. 4 e 5). — Citavasi anche la decisione del Senato di Piemonte 1 aprile 1680 ref. RASINO in causa Bosclis c. Bimetta nella quale si legge che — tanto *facilius suum* » obtinebit effectum talis confessio si fuerit » emanata in extremis, quia testator sic dis- » sponens non praesumitur mentiri, sed eam » confessionem facere in exonus suae con- » scientiae ». — v. sopra pag. 183 in nota.

Principio tanto più applicabile nel caso di paternità, bastando a provare la filiazione la ricognizione del padre emessa in lettera da lui inviata ad una persona terza. (MASCARD, de probat. concl. 794 n. 19.)

In quanto poi all'accettazione necessaria per dare alla confessione la sua efficacia, dicevasi, ne fossero capaci tutti que' fatti valevoli a dimostrare il consenso e l'adesione di quegli, nel cui vantaggio venne quella emessa, nello stesso modo che, trattandosi di confessione fatta in presenza della parte che ha interesse a prevalersene, basta questa stessa presenza senz'altro ad indurre una sufficiente accettazione della confessione, siccome viene comunemente insegnato dagli interpreti (v. TOULLIER cit. tom. 5, n. 304).

ziale, perchè volevano che la ricognizione paterna fosse affatto libera e spontanea.

E vedonsi infatti molti esempi di ricognizioni persino anteriori al Codice fatte da padri a questo sopravvissuti, le quali furono annullate perchè si scorgevano motivate da timori di molestia.

Ma questo sistema era propriamente un effetto della proibizione d'ogni ricerca sulla paternità, massima questa, che prima del Codice Francese presso noi non avea vita, e più non poté averla dal 1814, al 1838.

Ed egli è pur manifesto per lo stesso motivo che non potrebbe ostare alla validità della confessione di cui si tratta, la regola consegnata negli articoli 337 del detto Codice, 182 del Codice patrio, per cui la ricognizione da taluno, durante il matrimonio, fatta di un figlio naturale avuto da altri, che non dal proprio coniuge non può nuocere nè a questo, nè ai figli legittimi.

Non è però men vero, che una ricognizione di un figlio naturale fatta pendente giudicio in cui era tal filiazione dapprima positivamente negata, perde assai della sua forza, perchè quella non si presenta più che come un mezzo dal convenuto C. accettato di redimere sè ed i suoi figli legittimi dalle ulteriori molestie del P.

La moralità stessa della cosa lo indica, onde è che l'Ufficio non potrebbe concedere alla sola verificaazione della ripetuta scrittura ed al contenuto nei tre relativi capitoli, tutto quell'effetto che l'attore ne attende, quando il loro risultato non fosse pure per essere amminicolato da qualche prova sull'intrinseco della stessa dichiarazione.

#### Analisi dei dedotti capitoli.

A quest'oggetto utili, e rilevantissimi si scorgono i quattro primi capitoli in via subordinata dal P. dedotti, imperocchè siccome la libertà di stato tanto del Giovanni Battista C., quanto della Teodolinda P. all'epoca del concepimento, e della nascita dell'attore appare già pienamente comprovata dai titoli, e dai documenti dagli stessi convenuti pro-

(1) Vedi a questo riguardo la sentenza del Senato che fa seguito alle presenti conclusioni la quale ritenne appunto per concludenti a

doti, non rimane più a desiderarsi pel compimento della semipiena prova di cui gode la scrittura 19 dicembre 1836, se non che la giustificazione delle circostanze relative all'intrinsechezza e corrispondenza de' suddetti dal 1787 al 1788, e specialmente nei primi tre dei dieci mesi che la legge ammette nelle gravidanze, — *le successive cure, ed attenzione del presunto padre, — la rassomiglianza a questo del fanciullo — e la pubblica fama quindi invalsa* (1).

Certo che indipendentemente dalla scrittura del 1836, non basterebbero cotali circostanze per dar vinta al P. la causa della sua filiazione naturale; ma poichè il C. nol riconobbe al fonte battesimale, bisognerebbe necessariamente che fosse pur dimostrata pel detto P. una specie di possesso del proprio stato, col dare fede di quella maritale affezione con cui era la Teodolinda P. dal C., ed in casa di questo trattata, e di dichiarazioni fatte dal medesimo anche familiarmente, essere il ragazzo della P. Teodolinda di lui figliuolo, o per lo meno di eguali dichiarazioni da questa emesse, o durante la gravidanza, od istantaneamente dopo il puerperio.

Ma il favore che ha già per sè il principio di prova dimanante da quella scrittura, dee far sì, a parere dell'Ufficio, che si abbiano da ravvisare sufficienti nell'intento del P. i soli amminicoli che egli esibì di stabilire coi quattro primi capitoli.

Non crede però l'Ufficio che si possano, e si debbano ammettere i capitoli 5, 6, e tutti li altri seguenti.

Non li due primi, perchè quando fossero vere le circostanze ivi dedotte, dovrebbero elleno di necessità risultare da qualche documento scritto, ed osterebbe alla loro prova testimoniale il §. 5, tit. 16, lib. 3 delle Regie Costituzioni.

Non gli altri articoli seguenti, siccome irilevanti, non tendendo egliino in sostanza a provar altro che un mero timore di giudiciale molestie, che avea il C. per i dubbii, e per le combinazioni che a di lui danno

stabilire la controversa filiazione le testè accennate circostanze, ed ammesse alla prova i capitoli dedotti per giustificarle.

presentavano le asserzioni, e le giattanze del P., timore questo di cui danno già un bastevole argomento, sia l'atto 14 agosto 1819, che la lite dal P. stesso pochi mesi dopo intavolata.

Ma se non pajono all'Ufficio ammissibili perchè irrilevanti questi ultimi capitoli dell'attore, non può egli dare un voto più favorevole su quelli dei convenuti C.

Non il primo, perchè mentre dall'un canto tenderebbe a provare un delitto d'adulterio, dall'altro canto non essendosi spiegato che la pratica della P. col T. fosse pur viva nel 1787, e specialmente nel mese di agosto, settembre, ed ottobre di detto anno, ne sarebbe la prova affatto insignificante.

Non li 2. e 3 per lo motivo suddetto; cioè perchè non ne rimane neanco provata che la intrinsechezza tra la P., ed il T. avesse pur durato a tutto, o parte del 1787.

Il 4 poi è assolutamente inattendibile perchè non era punto necessaria pel C. padre una gran familiarità col Notajo O., a ciò che potesse far capo del medesimo nel consigliarsi sovra un qualche emergente, e nel sceglierlo in depositario della scrittura 1836, trattandosi di un *pubblico ufficiale*; Altronde poi verificata la lettera 16 dicembre detto anno, cadono per se stessi tutti gli argomenti d'eventuali convenuti a tal riguardo.

Non si arresterà l'Ufficio alle molte dichiarazioni, ed attestazioni di privati individui dai C. prodotte, non potendo egli farvi altra attenzione se non se per riprovarle, siccome vietate dalla Regia legge § 24, tit. 18, lib. 3.

Ciò posto questo Pubblico Ministero stringendo senza più i sinqui fatti ragionamenti, poichè non vi ha questione d'identità di persona tra l'attore, e quegli cui è relativa la fede battesimale in data 4 aprile 1820, del Paroco di . . . . e poichè le *Romane leggi*, e le *regole consacrate con una serie di supreme decisioni* (1), le quali sole hannosi, come si disse, da considerarsi qual norma nella risoluzione dell'odierna fattispecie, am-

mettono la ricerca della paternità anche a favore dei figli naturali per mezzo di prova testimoniale; e d'indizii, massime se suffragati da scritti, documenti, e talvolta senza questi (2), entra in opinione, che, rejeiti i capitoli dai convenuti dedotti, non che le maggiori loro istanze, ed oggezioni, come pure i capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, di quelli dell'attore P., si possano prima d'ogni cosa ammettere i tre relativi alla giustificazione della scrittura 19 dicembre 1836, di cui nella comparsa del medesimo in data 5 maggio 1838, in un coi quattro primi per esso dedotti in comparsa 25 aprile 1820.

E conchiude che si possa da questo Supremo Magistrato in conformità di tal sentimento pronunciare.

Casale 11 settembre 1839. — ARMISSIOGIO Sost.

#### DECISIONE.

IL SENATO. — CONSIDERANDO che tanto all'epoca della nascita del Giuseppe P., quanto a quella dell'istituzione del giudizio, la legge permetteva la indagine sulla paternità, e secondo la medesima vuole essere decisa la presente vertenza, non avendo potuto le leggi posteriormente sopraggiunte inmutare i diritti prima di esse acquistati e dedotti in giudizio (3).

CONSIDERANDO, che in ordine alla scrittura 19 dicembre 1836, e lettera sedici dicembre detto anno state dal P. prodotte, siccome nè l'una, nè l'altra di dette carte sono riconosciute dai fratelli C., debbono ravvisarsi ammissibili gli incumbenti dal P. dedotti per provarne l'estrinseco, e per stabilire le circostanze che accompagnarono e susseguirono il passaggio di detta scrittura dalle mani del Gio. Battista C. a quelle del P.;

Che sebbene, data la verità di dette carte, possa anche sorgere dalle medesime gravissimo argomento della filiazione dal P. reclamata, perchè tale geminato riconoscimento

27 e 29, decis. 7 giugno 1730, ref. De Rossi causa Cavalli contro Ricci § 1 e seguenti, decis. 13 settembre 1764, ref. BAUO in causa Te-sauro § 23, numero 51.

(3) V. sopra pag. 319, nota 1.

per parte del Giovanni Battista C. troverebbesi corroborato dai soccorsi da esso prestati al P., dalla sospensione a di lui richiesta della lite dal medesimo intentatagli, non che dal prodotto istrumento 14 agosto 1819, siccome però per parte dello stesso P. sarebbonsi inoltre anche dedotti altri incumbenti per viennaggiamente stabilire la di lui filiazione, devesi fin d'ora esaminare se siano tali incumbenti ammissibili.

Che a questo riguardo vuolsi ritenere, che l'istrumento 14 agosto 1819, comunque stipulato tra il B. . . ed il P., ed in apparenza estraneo al Giovanni Battista C., contiene però la dichiarazione del B., che esso stipulava a nome del Giovanni Battista C., e dell'intera famiglia di questo, la stipulazione poi in esso contenuta tutta riguarda l'interesse tra il C. e P., e la rinuncia che in esso si fa dal P., si è a favore del C., e non d'altri, ragione vuole che non profittando perciò tale istrumento che al solo C., possa presumersi che le lire 600 che costituiscono il corrispettivo della rinuncia, siano state realmente, come sostiene il P., dal C. somministrate (1);

Che ciò ritenuto, trovandosi il P. munito d'un documento pubblico, che sebbene non contenga dichiarazione di riconoscimento, racchiude però indizii gravi circa la reclamata filiazione, egli è il caso, che a termini della legge seconda, Codice de testibus possa tanto più venir ammesso alla prova testimoniale di quei fatti che tendono a dare una maggiore giustificazione del suo assunto.

Che i capitoli dedotti dal P. tendendo sostanzialmente a provare — la frequenza e familiarità del C. colla Teodolinda P. nel tempo del concepimento, — le misure prese

(1) « L'interesse essendo la causa comune delle contrattazioni, perciò qual siasi atto si presume sempre fatto da chi, od a nome di chi vi aveva interesse (cui bono fuit diceva CICERONE), e ciò massime quando lo stesso atto impone all'agente una obbligazione, od altrimenti gli cagiona una spesa — « Haec conclusio (dice MASCARDO) fundatur super doctrina » communiter approbata, quae habet quod actus » factus cum impensa praesumitur factus de » mandato, et nomine ejus cujus interest . . .

Vol. 6

dal padre Giovanni Battista C., allorchè la P. rimase incinta, — la rassomiglianza del P. al C., — la fama che si era sparsa in proposito, ed il nome con cui veniva chiamato, — e le cure del C., tanto verso la madre, quanto verso il figlio, la dichiarazione fattane dalla madre, le trattative e le promesse seguite per terminare all'amichevole questa vertenza, l'uso che il C. avrebbe fatto dell'istrumento del 1819, come di rinuncia a suo favore, non può muoversi dubbio circa l'ammissibilità dei medesimi siccome contenenti circostanze stringentissime ed appropriate, a norma delle decisioni a questa materia relative, a somministrare il maggior lume possibile in mezzo all'oscurità in cui sta avvolta per l'ordinario la verità in simili cause.

CONSIDERANDO in ordine ai capitoli dai C. dedotti tanto nella comparizione 7 giugno 1820, quanto in quella 27 giugno 1839, che la materia dedotta nei primi quattro della detta comparizione 7 giugno 1820, e nei due primi dell'altra, deve riguardarsi come inconcludente, a nulla montando che la Teodolinda P. avesse avuto pratica disonesta colle ivi accennate persone nei tempi e modi in detti capitoli tenorizzati, poichè questi fatti non escludono, che il P. non possa essere stato procreato per opera del Giovanni Battista C.; epperò non sono i medesimi ammissibili;

Che egualmente inammissibili perchè pure inconcludenti sono il capitolo quinto della prima di dette comparizioni, ed il capitolo terzo dell'altra, mentre oltrecchè il fatto della nascita del P., e di un altro figlio pendente la vedovanza ne somministrano sufficienti argomenti, non escludono però me-

» ubi ideo infert quod praesumitur pro manda-  
» to ejus, qui solvit pensionem illi qui erat in  
» quasi possessione percipendi, etiamsi nullo  
» modo appareat de mandato illius qui dicitur  
» pensionem debere, cum non sit verosimile  
» quod solvens vel faciens actum cum impensa  
» voluerit jactare suas pecunias — (De probat.  
concl. 1309, n. 28 et seq., concl. 1171, concl.  
38, num. 9.) — Is fecit cui profuit. V. anche  
sopra pag. 179 la nota 1.

nomamente alcuna delle circostanze che tendono allo scoprimento della filiazione;

Che per lo stesso motivo deve considerarsi superfluo il capitolo primo dedotto dal P. nella comparizione del 25 aprile 1820;

Che irrilevante si è poi il capitolo quarto della comparizione 27 giugno 1839, poichè il Notaj essendo depositari della fede pubblica, deve ravvisarsi tanto più probabile, che il C. abbia confidato una circostanza, che tanto lo interessava, al Notajo O;

Che però, malgrado l'inammissibilità dei suddetti capitoli, non è ai C. preclusa la via di fare quelle deduzioni, che crederanno del loro interesse, purchè in materia contraria a quella articolata dal P.

Per QUESTI MOTIVI ha dichiarato e dichiara: Rejetti i capitoli pei C. negli atti dedotti, e rejetto pure il primo capitolo pel P. dedotto in comparsa 25 aprile 1820:

Doversi prima ed avanti ogni cosa ammettere come ammette tutti gli altri dallo stesso P. articolati, tanto nella comparsa suddetta, quanto in quella del 5 maggio 1838, spese riservate.

Casale il 4 aprile 1840.

ANDREIS DI CIMELLA—PERZOLIO Rel.

FIGLIE—Patrimonio paterno—Diritto di condominio — Dote congrua.

(Sessa C. Contorbia)

PROC. GASTINELLI—PANZA.

IL SENATO in questa causa riconosceva che, giusta le massime assentate, per la consecuzione della dote congrua sul patrimonio paterno complesse alle figlie un diritto di condominio (1).

Casale il 6 aprile 1840.

ANDREIS DI CIMELLA P. P.—AVOGADRO Rel.

(1) V. questa Collezione tom. 3, pag. 130, 136, 140, e 296.

#### GIUDICIO DI DELIBAZIONE.—Sentenze estere.

*Il giudizio di deliberazione al quale sono soggette le sentenze straniere prima di essere mandate ad esecuzione nei R.R. Stati, consiste nello esaminare se le sentenze medesime non contengano una manifesta ingiustizia, o siano altrimenti nulle per difetto di giurisdizione citazione o mandato (2).*

(Schira e Brioschi c. Ferrario)

PROC. PICCAROLI—DEMARCHI.

#### CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO.

*Ragione per la quale viene permessa l'esecuzione dei giudicati esteri—Giudicio di deliberazione—limiti di esso.*

All'oggetto di consolidare la relazioni di buon accordo che esistono fra i diversi stati, ed ancora per agevolare ed estendere i rapporti commerciali e l'esperimento dei dritti che competono ai sudditi, sogliono le potenze convenire una reciproca deferenza per l'esecuzione dei rispettivi giudicati, ma siccome principal cura di ciascun governo debb'esser quella di difendere la giurisdizione dei propri Magistrati ed i loro sudditi qualora fossero per avventura oppressi, ne deriva da ciò che la stipulata deferenza non dee tenersi per assoluta, cieca, e servile, ma faceasi bensì tuttora luogo al giudizio di deliberazione in contraddittorio delle parti per riconoscere se la sentenza emanata nello stato straniero non pecchi forse di manifesta ingiustizia oppure sia nulla pei noti difetti insanabili di giurisdizione, citazione, o mandato.

Esclusi questi casi però egli è evidente che non si dee far luogo ad ulteriori discussioni nel merito, mentre con ciò verrebbero a rendersi illusorie le passate convenzioni, ed a vece di facilitare l'esperimento delle ragioni dei rispettivi sudditi, per uno stesso e medesimo oggetto, si aprirebbe il campo ad un litigante di mala fede di costringere il suo avversario a sostenere due distinti giudizi nei due diversi stati.

(2) V. conforme tom. 2 pag. 567.

#### Applicazione.

Nella concreta specie non si fece opposizione sulla competenza dei Tribunali che provvidero in causa in primo e secondo grado di giurisdizione, mentre la natura dell'oggetto della vertenza giustificava da per se che trattandosi di questione commerciale spettava ai Tribunali del luogo in cui erano seguite le relative contrattazioni il conoscere sugli effetti delle medesime.

Non si fece neppur questione sulla legittimità della citazione, e dei successivi giudizi.

Non è neppure in genere contestato il debito; dunque resta esclusa ogni querela di manifesta ingiustizia.

Il solo punto in contesa si è quello che il Marco Ferrario pretende di non aver potuto addurre le sue difese tendenti a giustificare qual fosse il prezzo della seta corrente in Milano in confronto di quello di Londra, come era stato ammesso ad eseguire colla sentenza del 4 di agosto 1831; ma se si pone in riflesso, che dopo la perizia seguita in dipendenza di detta sentenza il Ferrario non offrì più alcuno incumbente per supplire a quanto i periti avevano dichiarato di non poter dare, cioè il commessogli giudizio, come egli stesso ebbe in questa causa ad ammettere in comparizione del 18 di febbrajo 1837, ne consegue da ciò che pel fatto suo proprio, indipendente da quello dei Tribunali e della parte avversa, ei non propose quegli incumbenti che erano a suo carico di dedurre, e ciò malgrado la causa abbia di bel nuovo subiti due gradi distinti di giurisdizione.

I giudizi debbono andare soggetti a forme ed a termini di rigore, altrimenti essendo, mai questi si porterebbero a compimento e l'effetto delle sentenze mai sarebbe assoluto e definitivo: Il Marco Antonio Ferrario se non fece valere nei due giudizi da lui sostenuti in tempo utile le proprie difese, alla di lui negligenza deve egli imputarne le conseguenze che ne derivarono, non in linea di manifesta ingiustizia, ma sibbene di stretta osservanza della legge;

Aggiunge l'Ufficio non essere per ultimo il caso di produzione degli atti, allorchè i motivi

del giudicato che vennero presentati mettono abbastanza in evidenza lo stato della causa (1).

Dietro simili riflessi il Regio Fisco Generale conchiude potersi da questo supremo Magistrato dichiarare, rejette le eccezioni e deduzioni dal Ferrario fatte in questo giudizio, essere luogo all'esecuzione in questi Regii Stati della sentenza proferta il 14 maggio 1835 dal Tribunale mercantile e di cambio sedente in Milano, confermata con Aulico decreto del 16 febbrajo 1836 e della quale si tratta, provvedendo quindi onde abbia effetto la relativa rogatoria del I. R. Tribunale d'appello generale sedente in Milano, del 20 di agosto 1836.

Casale 6 agosto 1839.—GERBINO Sost.

#### DECISIONE.

IL SENATO—CONSIDERANDO che l'ordine pubblico, e l'interesse dei rispettivi governi esigono, che i giudicati stranieri, prima di ottenere la loro esecuzione in quel dominio, i di cui sudditi riflettono, vengano assoggettati ad un giudizio di deliberazione acciò li medesimi non siano per avventura pregiudicati ne' loro dritti.

Che deve unicamente cadere siffatto giudizio ad esaminare se la sentenza, di cui chiedesi l'esecuzione fosse peccante di manifesta ingiustizia, ovvero nulla per taluno dei noti difetti insanabili di giurisdizione, citazione o mandato;

Che dalla natura della controversia formante l'oggetto della sentenza del Regio Tribunale mercantile, e di cambio sedente in Milano, stata confermata con Aulico decreto proferto dal Supremo Tribunale di Verona e dall'essersi la medesima sentenza accompagnata dai motivi sì in fatto, che in dritto, con menzione delle rispettive istanze, ed eccezioni delle parti, non che dei documenti a cui esse appoggiarono il loro intento, manifesta si appalesa la giustizia della sentenza, e scevra si ravvisa da ogni difetto di nullità;

Che trattandosi di sentenza stata proferta

(1) V. la nota seguente a pag. 199.